Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 507/2002 DELLA COMMISSIONE**

del 21 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

(GU L 79 del 22.3.2002, pag. 12)

Rettificato da:

►**C1** Rettifica, GU L 86 del 3.4.2002, pag. 63 (507/2002)

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 507/2002 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2331/97 recante condizioni particolari per quanto riguarda la concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, e l'articolo 22,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2331/97 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2882/2000 [4], ha stabilito i criteri di qualità che devono essere rispettati all'atto della concessione di restituzioni all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni suine.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 488/2002 [6], ha stabilito l'elenco dei prodotti per i quali può essere concessa una restituzione all'esportazione nel settore delle carni suine.

(3) È necessario adeguare i codici dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97 alle recenti modifiche del regolamento (CEE) n. 3846/87 e fissare criteri di qualità per i prodotti dei codici NC 1602 41 10, 1602 42 10 e 1602 49 19.

(4) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 2331/97, la parte relativa ai codici NC 1602 41 10, 1602 42 10 e 1602 49 19 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dall'8 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.
[2] GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.
[3] GU L 323 del 26.11.1997, pag. 19.
[4] GU L 333 del 29.12.2000, pag. 72.
[5] GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
[6] GU L 76 del 19.3.2002, pag. 11.

▼B

ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci	Codice dei prodotti	Condizioni
ex 1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:		
	– della specie suina:		
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:		
ex 1602 41 10	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	– – – – – in imballaggi immediati di peso uguale o superiore a 1 kg	1602 41 10 9110	Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,3
	– – – – – in imballaggi immediati di ►C1 peso netto inferiore a 1 kg ◄	1602 41 10 9130	Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,3
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:		
ex 1602 42 10	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – cotti, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	– – – – – in imballaggi immediati di peso netto uguale o superiore a 1 kg	1602 42 10 9110	Raporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5
	– – – – – in imballaggi immediati di ►C1 peso netto inferiore a 1 kg ◄	1602 42 10 9130	Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5
ex 1602 49	– – altre, compresi i miscugli:		
	– – – della specie suina domestica:		
	– – – – contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine:		
ex 1602 49 19	– – – – – altre:		
	– – – – – – cotte, contenenti, in peso, l'80 % o più di carne e di grasso:		
	– – – – – – – non contenenti carni o frattaglie di pollame:		
	– – – – – – – – contenenti un prodotto composto da pezzi chiaramente riconoscibili di carne muscolare le cui dimensioni non consentono di stabilire se provengono da prosciutti, spalle, lombate o collari, assieme a piccole particelle di grasso visibile e piccole quantità di depositi di gelatina	1602 49 19 9130	Rapporto acqua/proteine nella carne: massimo 4,5